

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE
Provincia di Bergamo

**Regolamento
per il servizio di noleggio
con conducente
mediante autobus**

Approvato con deliberazione n. 43 del Consiglio Comunale in data 24/11/2004

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 2 - FONTI NORMATIVE

TITOLO II NORME PER LE LICENZE DI ESERCIZIO

- ART. 3 - TITOLO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
- ART. 4 - DETERMINAZIONE NUMERO DEI VEICOLI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS
- ART. 5 - CUMULO DEI TITOLI
- ART. 6 - REQUISITI PER LA TITOLARITÀ DELLE LICENZE
- ART. 7 - REQUISITO DELL'IDONEITÀ MORALE
- ART. 8 - REQUISITO DELL'IDONEITÀ FINANZIARIA
- ART. 9 - REQUISITO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE
- ART. 10 - REQUISITO RELATIVO ALL'ORGANICO ED ALLA DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE
- ART. 11 - DOMICILIO DEL TITOLARE
- ART. 12 - VERIFICA E PERDITA DEI REQUISITI
- ART. 13 - VALIDITÀ DELLA LICENZA
- ART. 14 - CONDIZIONI PER LA TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA
- ART. 15 - RINNOVAZIONE DELLA LICENZA CAUSA MORTE. PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITÀ

TITOLO III NORME PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE

- ART. 16 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA LICENZA
- ART. 17 - TITOLI DI PREFERENZA
- ART. 18 - CRITERI DI VALUTAZIONE
- ART. 19 - BANDO
- ART. 20 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- ART. 21 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA

TITOLO IV

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea inerenti al servizio di noleggio da rimessa con conducente esercitato in forma professionale per il trasporto di persone con impiego di autoveicoli che, secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura, siano atti a trasportare più di nove persone, autista compreso.

Al servizio indicato al precedente comma possono essere adibiti:

- autobus
- minibus
- autoveicoli destinati a trasporti specifici di persone.

I predetti veicoli devono essere muniti dell'apposita carta di circolazione e conformi alle prescrizioni tecniche indicate dalla vigente normativa in materia.

Detto servizio è complementare ed integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea.

Il servizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

ART. 2 – FONTI NORMATIVE

Il servizio di noleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalle seguenti normative generali e speciali:

- D.Lgs. 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni e integrazioni (*Nuovo Codice della Strada*);
- D.P.R. 16.12.1992 n.495 (*Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada*);
- Legge Regione Lombardia 31.01.1987, n.9 (*Disposizioni alla Giunta Regionale per l'approvazione dei regolamenti Comunali di servizi di noleggio con conducente mediante autobus*);
- D.M. 20.12.1991, n.448 (*Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n.438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n.562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali*);
- art.8 della Legge 05.02.1992, n.104 (*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*);
- D.M. 15.12.1992, n.572 (*Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente*);
- Legge Regione Lombardia 29.10.1998 n.22 (*Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia*);
- Legge Regione Lombardia 09.12.2003, n. 25 (*Interventi in materia di trasporto pubblico locale e di viabilità*);
- ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe

apportate alle normative vigenti in materia oltre che al Codice della Strada ed al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per l'esecuzione del servizio, limitandosi a disciplinarlo ai sensi di legge con le disposizioni previste dal presente regolamento.

TITOLO II

NORME PER LE LICENZE DI ESERCIZIO

ART. 3 - TITOLO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autobus è subordinato al rilascio di apposita licenza comunale.

Ogni licenza è riferita ad ogni singolo veicolo e registrata in appositi schedari, attribuendogli un numero progressivo di esercizio che la contraddistingue.

ART. 4 – DETERMINAZIONE NUMERO DEI VEICOLI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS

Il numero delle licenze da abbinare ai veicoli da destinarsi allo svolgimento del servizio di noleggio con conducente mediante autobus è fissato dalla Giunta Regionale.

Periodicamente la Giunta Comunale può deliberare l'aumento del contingente assegnato, tenuto conto:

- dell'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea;
- della popolazione residente nel Comune;
- dei centri scolastici, sportivi, culturali presenti sul territorio del Comune e nei Comuni limitrofi;
- dell'offerta e delle presenze turistiche a livello comunale e comprensoriale.

Il rilascio della licenza è comunque vincolato al parere favorevole circa l'aumento del contingente da parte della Giunta Regionale.

ART. 5 - CUMULO DEI TITOLI

In capo al medesimo soggetto è ammesso il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autobus.

E' inoltre ammesso il cumulo di licenze per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autobus con autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura.

ART. 6 – REQUISITI PER LA TITOLARITÀ DELLE LICENZE

La titolarità delle licenze è subordinata al possesso dei requisiti generali sotto elencati, oltre che dei requisiti morali, finanziari e professionali - previsti dagli artt.4, 5, 6, 7 e 8 del D.M. n.448 del 20.12.1994- specificati ai successivi articoli 7, 8 e 9 del presente Regolamento:

- cittadinanza di uno Stato dell'Unione Europea;
- iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.;

- essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata la licenza. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
- avere la disponibilità di personale abilitato all'espletamento del servizio;
- non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno cinque anni;
- essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
- Certificazione che attesti di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
- Essere in possesso della patente di guida per i veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada.
- Essere iscritto al "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21 presso la CCIAA di Bergamo.

ART. 7 – REQUISITO DELL'IDONEITÀ MORALE

Deve essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale o, quando si tratta di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

Quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia proposto un institore o un direttore, anche da quest'ultimo. Il requisito dell'idoneità morale, che deve essere inoltre posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva, consiste nel:

1. non essere incorso in condanne per delitti che comportino la pena accessoria dell'interdizione ai sensi degli artt. 19 e 28 e seguenti del C.P., così come modificati dalla Legge 689/81;
2. non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
3. non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
4. non aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
5. non aver in corso procedura di fallimento o essere stato soggetto a procedura fallimentare;
6. non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
7. non aver subito, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli.

In tutti i precedenti casi, laddove non sussista il requisito dell'idoneità morale, tale requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

ART. 8 – REQUISITO DELL'IDONEITÀ FINANZIARIA

ART. 12 - VERIFICA E PERDITA DEI REQUISITI

In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale e finanziaria di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio competente procede alla revoca della/e licenza/e intestata/e al soggetto interessato, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

ART. 13 – VALIDITÀ DELLA LICENZA

La licenza comunale all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente mediante autobus è rilasciata senza limitazioni di tempo, a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale; ai fini della vidimazione l'interessato dovrà presentare, entro 30 giorni dalla scadenza annuale, una dichiarazione di prosecuzione dell'attività contenente l'autocertificazione della permanenza in capo al titolare dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

Il titolare della licenza deve segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa o ogni altra variazione riguardante l'organizzazione dell'impresa.

La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 14 – CONDIZIONI PER LA TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA

Il titolare di una o più licenze di noleggio con conducente mediante autobus può chiederne il trasferimento a soggetti che abbiano i requisiti previsti dalle norme del presente regolamento, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di assegnazione della o delle licenze da parte dell'Amministrazione Comunale per concorso e/o trasferimento da altro soggetto.

E' ammesso il trasferimento da parte del titolare di più licenze o anche solo di alcune di esse, sempre alle condizioni previste al comma precedente.

A parità di condizioni nei trasferimenti di licenze, dovrà essere data la precedenza al subentrante che assicuri la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti del precedente titolare.

Nel caso in cui il trasferente abbia stipulato apposita convenzione con il Comune per la fornitura di servizi concordati, il nuovo titolare subentra in tale convenzione.

In ogni caso la licenza fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile solo in presenza di registrato atto di cessione d'azienda o di un ramo della stessa.

ART. 15 – RINNOVO DELLA LICENZA CAUSA MORTE. PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITÀ

In caso di morte del titolare dell'impresa individuale, la o le licenze di noleggio saranno intestate agli eredi che ne facciano richiesta entro 90 giorni dalla data del decesso. In tale circostanza, qualora l'impresa stessa risulti priva di un gestore munito dell'idoneità professionale, è consentito l'esercizio provvisorio da parte degli eredi, per la durata di un anno, così come previsto dall'art.18 del D.M. n.448 del 20.12.1991.

L'esercizio provvisorio può essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi. Alla

scadenza dell'esercizio provvisorio l'impresa dovrà risultare munita del titolo di idoneità professionale, di cui all'art.9 del presente regolamento.

La stessa regola si applica all'esercizio provvisorio del legale rappresentante del titolare incapace fisicamente o giuridicamente.

Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità del dirigente, munito del titolo d'idoneità professionale, dell'impresa persona giuridica, le relative funzioni possono essere assunte provvisoriamente da un dirigente sprovvisto del titolo, per la durata di un anno. Il termine può essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi.

Nei casi di cui ai commi precedenti, l'esercizio dell'impresa o le funzioni dirigenziali possono essere assunti a titolo definitivo da una persona che, pur non avendo il titolo d'idoneità professionale, abbia svolto effettivamente funzioni di gestione o dirigenziali nella stessa azienda, per almeno cinque anni.

Non è ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale, neppure nel caso di gestione ad esercizio provvisorio.

Qualora i soggetti indicati nel presente articolo non intendano avvalersi delle facoltà sopra richiamate possono, entro il termine indicato al primo comma, chiedere che la/e licenza/e di esercizio venga/vengano trasferita/e ad altro soggetto da loro indicato e che sia in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, nel rispetto delle prescrizioni indicate all'articolo precedente.

TITOLO III

NORME PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE

ART. 16 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA LICENZA

Le licenze per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autobus sono rilasciate dal Responsabile del Servizio competente a seguito di assegnazione attraverso bando di pubblico concorso per titoli.

Il bando di concorso dev'essere approvato e indetto dal Responsabile del Servizio competente, entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più licenze o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.

Il bando di concorso deve essere esposto all'albo pretorio per 30 giorni; adeguata divulgazione può essere effettuata anche attraverso locali emittenti televisive, pannelli informatici del territorio e/o tramite siti internet.

ART. 17 – TITOLI DI PREFERENZA

In presenza di una pluralità di domande, i titoli di preferenza ai fini dell'assegnazione della licenza di noleggio con conducente mediante autobus riportati dal bando di concorso sono i seguenti:

- a) titolarità di licenza per il servizio di noleggio con conducente a mezzo autobus e con l'intenzione di ampliare il parco;
- b) la circostanza che la richiesta sia fatta da cooperative o consorzi di imprese del settore;
- c) aver prestato servizio in qualità di dipendente o collaboratore familiare di un'impresa di noleggio con conducente mediante autobus per almeno due anni;

d) avere la disponibilità di un'autorimessa nel territorio Comunale;

ART. 18 – CRITERI DI VALUTAZIONE

Ai fini della predisposizione della graduatoria per l'assegnazione delle licenze di noleggio con conducente mediante autobus, si procede alla seguente valutazione:

- a) n. 5 punti per chi dimostri la titolarità di licenza per il servizio di noleggio con conducente a mezzo autobus con l'intenzione di ampliare il parco;
- b) n.4 per chi dimostri di aver prestato servizio in qualità di dipendente o collaboratore familiare di un'impresa di noleggio con conducente mediante autobus per almeno due anni;
- c) n. 3 per chi dimostri di avere la sede legale dell'impresa sul territorio comunale;
- d) n. 2 per chi dimostri di avere la disponibilità di un'autorimessa nel territorio Comunale.
- e) n. 1 per chi risulti iscritto in una cooperativa o consorzio di imprese del settore purché esercitanti;
- f) n. 1 per chi dimostri di avere autisti alle proprie dipendenze con la conoscenza della lingua inglese.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria di punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, prevale la maggiore anzianità di effettivo servizio nella professione di trasportatore di viaggiatori su strada dei trasporti nazionali ed internazionali. Quando anche l'anzianità non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

ART. 19 – BANDO

Il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze di noleggio con conducente mediante autobus deve contenere i seguenti elementi essenziali:

1. numero delle licenze di noleggio con conducente mediante autobus da assegnare;
2. elencazione dei requisiti oggettivi e soggettivi;
3. elencazione dei titoli di preferenza e dei relativi criteri di valutazione;
4. indicazione del termine di presentazione delle domande.

ART. 20 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di ammissione al concorso per l'assegnazione della licenza di noleggio con conducente mediante autobus, redatta su carta legale ed indirizzata al Sindaco, deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, numero di codice fiscale del richiedente, recapito telefonico;
- possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui ai precedenti artt.6, 7, 8, 9, 10;
- l'impegno di destinare nel territorio del Comune un adeguato locale ad autorimessa;
- indicazione di eventuali titoli di preferenza di cui al precedente art.17 riportati dal bando;

Al momento di presentazione della domanda gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legge vigente, in quanto compatibili con le disposizioni del D.M. 20.12.1991 n.448 e fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale.

La validità dei requisiti e dei titoli di preferenza in sede di definitiva assegnazione deve essere

comprovata da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

ART. 21 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA

La graduatoria predisposta del Responsabile del Servizio competente è affissa all'albo pretorio del Comune per almeno 30 giorni. All'ufficio spetterà di definire comunque tutti i procedimenti avviati con la presentazione delle domande di assegnazione, mediante apposita comunicazione ai soggetti concorrenti.

Il Responsabile del Servizio competente, sulla base della graduatoria di cui al comma 1, invita l'assegnatario della licenza a produrre entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, a pena di decadenza, gli elencati documenti, qualora non siano stati allegati alla domanda:

- "Attestato di idoneità professionale per trasporti nazionali ovvero nazionali ed internazionali" rilasciato ai sensi del D.M. 20.12.1991 n.448;
- carta di circolazione, intestata al richiedente, da ottenersi presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, previo rilascio di apposito nulla-osta da parte del competente ufficio comunale, dell'autobus da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità in leasing;
- contratto di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia non inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia;
- contratto di affitto o titolo di proprietà dei locali che il richiedente intende destinare ad autorimessa.

Qualora il richiedente non fosse una persona fisica, dovrà produrre l'atto costitutivo o atto equivalente, dal quale dovranno risultare le generalità del legale rappresentante.

La graduatoria ha validità di un anno dalla data di approvazione da parte dell'organo competente; i posti che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti utilizzando tale graduatoria salvo esaurimento della stessa.

TITOLO IV

NORME PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 22 – INIZIO DEL SERVIZIO

Il titolare della licenza deve iniziare il servizio, a pena di decadenza, entro sei mesi dal rilascio della stessa. Tale termine sarà prorogabile per comprovati e giustificati motivi, una sola volta, per ulteriori sei mesi.

ART. 23 – CARATTERISTICHE E RICONOSCIBILITÀ DEL VEICOLO

I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- c) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
- d) essere dotati di contachilometri con numerazione parziale azzerrabile;
- e) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti;

- f) essere allestiti in modo da assicurare un viaggio confortevole ai passeggeri;
- g) avere un bagagliaio capace di contenere almeno una valigia per passeggero;
- h) i servizi igienici, se esistenti, devono essere conformi alle normative igienico-sanitarie vigenti in materia.

ART. 24 – PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Nell'esercizio dell'attività di noleggio disciplinata dal presente regolamento, il titolare della licenza deve assicurarsi che a bordo del veicolo vengano conservati:

- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
- il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura "Per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio" ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio e il numero di targa di bus. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'associazione di categoria e approvate dalla Giunta Regionale. I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno;
- copia del presente regolamento;
- originale o copia autenticata della licenza comunale di noleggio, oltre agli altri documenti di circolazione richiesti dalla legge.

Il servizio dei conducenti è svolto per conto ed in nome del titolare della licenza, ferma la loro responsabilità personale ai sensi di legge.

ART. 25 – MANUTENZIONE E CONTROLLI DEL VEICOLO

Fatta salva la verifica prevista dagli organi della MCTC, i veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposti, prima dell'ammissione in servizio, a verifica da parte dell'Ufficio Polizia Municipale nelle forme ritenute più idonee.

Altre visite di controllo possono essere eccezionalmente disposte dal Sindaco con lo scopo di verificare la scrupolosa osservanza di tutte le norme del presente regolamento, ad eccezione di qualsiasi accertamento di natura tecnica.

Qualora il mezzo non risulti nel dovuto stato di conservazione, di funzionamento e di decoro, il titolare della licenza è tenuto al ripristino delle condizioni o alla sostituzione del mezzo entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale; qualora ciò non venga fatto il Responsabile del Servizio competente, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza comunale ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento.

ART. 26 - AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI

Il servizio di trasporto noleggio con conducente mediante autobus opera senza limiti territoriali e la prestazione non è obbligatoria.

Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale verso qualunque destinazione.

ART. 27 – STAZIONAMENTO DEGLI AUTOBUS

Lo stazionamento dei veicoli per il servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, salvo i casi nei quali sia consentita la sosta in aree pubbliche debitamente autorizzate dalle autorità competenti.

ART. 28 – SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

L'eventuale sostituzione del veicolo indicato nella licenza con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività, è subordinata a preventivo nulla-osta del Responsabile del Servizio competente rilasciato su istanza del titolare.

Il Responsabile del Servizio competente deve annotare sulla licenza gli estremi identificativi del nuovo veicolo utilizzato.

ART. 29 – SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

I titolari di licenza all'esercizio di noleggio con conducente mediante autobus possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile, di dipendenti o altri collaboratori, a condizione che siano in possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui agli articoli precedenti.

ART. 30 – COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

Nell'esercizio della propria attività il conducente ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre atteggiamento e abbigliamento decorosi;
- b) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- c) presentare e mantenere pulito il mezzo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) compiere il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta e, comunque, il percorso indicato dall'utente;
- f) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- g) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- h) conservare costantemente nel mezzo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;
- i) compiere tutti i servizi che siano richiesti dagli incaricati della sorveglianza o da Agenti della Forza Pubblica o, per il trasporto di persone ferite o colte da malore nelle strade, da qualunque persona;
- j) nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositarlo all'Ufficio di Polizia Municipale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) consumare vivande o bevande e fumare nell'autobus durante il servizio, senza l'espresso consenso degli utenti;
- c) tenere nell'autobus persone, animali o cose che non abbiano attinenza col servizio.

ART. 40 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Qualora il titolare di licenza per il servizio di noleggio con conducente mediante autobus decida di cessare l'attività, ne deve dare comunicazione scritta al Comune allegando l'originale della licenza.

La licenza potrà essere riassegnata tramite nuovo bando o, nei casi previsti dal precedente art.21, tramite l'utilizzo della graduatoria vigente.

ART. 41 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Fatte salve le sanzioni stabilite da altre normative, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o alle ordinanze emesse in attuazione dello stesso, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 1.000,00. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra è ininfluenza sull'applicazione, nei casi previsti, dei provvedimenti di decadenza, revoca o sospensione della licenza per i casi indicati nei precedenti artt. 37, 38 e 39 del presente regolamento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42 – ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.